

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
ATO 3 CROTONE
COMUNITA' D'AMBITO DELL'ATO CROTONE
DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI**

Deliberazione n.7 del 17.6.2022

Oggetto: Approvazione schema di contratto con il gestore dell'impianto di trattamento TMB in Loc. Ponticelli a Crotona (KR) per l'anno 2022

Il giorno 17 giugno 2022, alle ore 11,00 si è riunita l'Assemblea dei Sindaci della Comunità d'Ambito 3 della Provincia di Crotona, giusta convocazione a mezzo pec a firma del Presidente Sindaco Vincenzo Voce (prot. 45465 del 13.06.2022).

N.	COMUNE	SINDACO/DELEGATO	ABITANTI	PRESENTI
1	Belvedere di Spinello	Sindaco	1974	SI
2	Caccuri	ASSENTE	1572	NO
3	Carfizzi	Sindaco	531	SI
4	Casabona	Sindaco	2403	SI
5	Castelsilano	Sindaco	899	SI
6	Cerenzia	ASSENTE	1047	NO
7	Cirò	Sindaco	2560	SI
8	Cirò Marina	Sindaco	13833	SI
9	Cotronei	Sindaco	5253	SI
10	Crotone	Sindaco	60123	SI
11	Crucoli	Sindaco	2798	SI
12	Cutro	ASSENTE	9465	NO
13	Isola di Capo Rizzuto	ASSENTE	16962	NO
14	Melissa	Sindaco	3249	SI
15	Mesoraca	Delegato - Assessore	6025	SI
16	Pallagorio	Sindaco	1027	SI
17	Petilia Policastro	Sindaco	8700	SI
18	Rocca di Neto	Sindaco	5345	SI
19	Roccabernarda	Sindaco	3185	SI
20	San Mauro Marchesato	Sindaco	1966	SI
21	San Nicola dell'Alto	Sindaco	725	SI
22	Santa Severina	Sindaco	1935	SI
23	Savelli	Sindaco	1083	SI
24	Scandale	Sindaco	2851	SI
25	Strongoli	Sindaco	6146	SI
26	Umbriatico	Sindaco	761	SI
27	Verzino	ASSENTE	1641	NO
Totale residenti rappresentati			164'059	133.772

Presiede l'Assemblea della Comunità d'Ambito il Presidente della Comunità Vincenzo Voce, assistito dal Dr. Andrea La Rocca che svolge le funzioni di Segretario della Comunità..

Presenti n.22 Sindaci o Commissari o loro delegati, pari al 81,54% dei voti assembleari

Assenti n. 5 Sindaci o Commissari o loro delegati, pari al 18,46% dei voti assembleari.

Accertata la presenza del numero legale degli intervenuti in seconda convocazione, il Presidente dichiarava aperta seduta per la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA'

UDITI:

- Il Presidente introduce al punto 5 dell'OdG "Approvazione schema di contratto con il gestore dell'impianto di trattamento TMB in Loc. Ponticelli a Crotona (KR) per l'anno 2022", relazionando in merito alla necessità di adozione dello schema di contratto, trasmesso in allegato alla nota prot.45800 del 14.06.2022;

PREMESSO CHE:

- La Regione Calabria recepisce la riforma del servizio pubblico locale in materia di rifiuti con l'emanazione della Legge Regionale n. 14 del 11.8.2014 "Riordino del servizio di gestione urbani in Calabria" (BUR n.36 del 11.8.2014);
- L'art.4 della L.R. n.14/2014 sancisce che l'ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) è la Comunità D'Ambito, ai sensi dell'art.3/bis, comma 1/bis, del D.l. n.138/2011 e se ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione di cui all'art.30 del D.lgs. n.267/2000.
- La delibera di Giunta Regionale n.381 del 13.10.2015 definiva la perimetrazione degli ATO e la definizione delle ARO con i 14 sotto ambiti per la Raccolta Differenziata, da cui si stabiliva che la perimetrazione dell'ATO n.3 Crotona coincide territorialmente con i confini amministrativi della Provincia di Crotona e non include alcuna suddivisione in ARO;
- In data 12.5.2017 veniva sottoscritta dai 27 sindaci/delegati dei Comuni afferenti l'ATO 3 Crotona, la convenzione ex art.4 della Legge Regionale n. 14 del 11.8.2014, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- Nel corso della prima riunione dell'ATO 3 Crotona del 20.7.2017 veniva approvato il regolamento di funzionamento della Comunità d'Ambito;
- Dal 1.1.2019 veniva concluso il processo di riordino degli assetti istituzionali previsto dalla Legge Regionale n. 14 del 11.8.2014 ed i Comuni subentravano nei rapporti contrattuali con i gestori esercitando le competenze relative all'organizzazione e gestione dell'interno ciclo dei rifiuti attraverso la forma associata della Comunità d'Ambito che opera, sulla scorta delle decisioni assunte in assemblea, attraverso l'Ufficio Comune assumendo gli atti consequenziali.
- Dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 10 del 19 aprile 2022 è consentito l'affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero del servizio integrato dei rifiuti urbani;
- Con Delibera n. 14 del 27.12.2021 dell'Assemblea dell'ATO 3 Crotona, è stato deliberato di procedere ad ulteriore proroga dell'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di trattamento TMB in Loc. Ponticelli a Crotona (KR) al 30.09.2022, agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. n. 1 del 07.10.2021;
- Con PEC del 28.2.2022, la società EKRO' Scarl, chiedeva all'ATO 3 Crotona un adeguamento delle tariffe di trattamento dei rifiuti presso il TMB in loc. Ponticelli, al fine di compensare gli aumenti dei costi dell'energia elettrica e carburante, allegando delle schede di analisi del costo unitario di trattamento;

TENUTO CONTO:

- Che l'Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 17 giugno 2022, ha approvato, all'unanimità, lo schema di contratto con il gestore dell'impianto di trattamento TMB in Loc. Ponticelli a Crotona (KR) per l'anno 2022, riportato in allegato al presente provvedimento;

VALUTATO:

- Che da verifiche effettuate si è riscontrata la congruità delle tariffe rettificate e richieste da EKRO' Scarl, con PEC del 28.2.2022, rispetto agli aumenti dell'energia elettrica e dei costi del carburante;
- Che, ai sensi del sopracitato art.4, comma 4, della Legge Regionale n. 14 del 11.8.2014, ciascun Sindaco/delegato esprime un numero di voti proporzionale al numero di abitanti del proprio Comune;
- Che, come risulta dalla tabella di cui sopra e secondo il dato di popolazione ricavato dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile, il quorum richiesto e previsto dal regolamento dell'ATO all'art.5 è stato raggiunto;

VISTO:

- Lo schema di contratto allegato alla presente;
- il TUEL n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria", nonché la normativa nazionale vigente in materia di gestione dei RSU;
- la Convenzione di Costituzione della Comunità d'Ambito del 12.5.2017;
- il Regolamento per il funzionamento della Comunità d'Ambito e dato atto dell'avvenuto raggiungimento del numero legale necessario ai fini della validità della presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione espresso nel corso dell'Assemblea dei Sindaci del 17.6.2022:

- Presenti: n. 22;
- Voti favorevoli: n. 22 (pari al 81,54% della popolazione rappresentata);
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;


Visto il risultato della votazione che precede, ad unanimità dei presenti:

DELIBERA


1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, così come approva, lo schema di contratto per la gestione dell'impianto di TMB in loc. Ponticelli per l'anno 2022, riportato in allegato;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni dell'ATO Crotona;
4. sono demandati al Direttore dell'Ufficio Comune, ing. Clara Caroli, l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali e necessari a dare attuazione a quanto disposto con il presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Crotona, nonché sul sito web istituzionale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" > sottosezione di 1 livello "Informazioni Ambientali";

6. di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art 134, 4 comma del D.Lgs. 18/08/2020 stante l'urgenza di provvedere in merito

Il Segretario della Comunità d'Ambito
Dott. Andrea La Rocca



Il Presidente della Comunità d'Ambito
Ing. Vincenzo Voce



Rep. n. _____ del _____

RINNOVO PARZIALE DEL CONTRATTO REP. _____ DEL _____ DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO PUBBLICO DI CROTONE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI SITO IN LOC. PONTICELLI DEL COMUNE DI CROTONE.

CIG _____

TRA

la **Comunità dell’Ambito Territoriale Ottimale per l’esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Crotona (ATO KR)**, rappresentata dal Direttore dell’Ufficio Comune (DUC) Ing. Clara Caroli, domiciliato per la carica presso la sede del Comune capofila di Crotona, nel seguito denominata «Comunità»;

E

la **Società consortile a responsabilità limitata EKRÒ**, P. IVA e C.F. 03523110793, con sede legale in Via Enrico Mattei snc, 88900 Crotona, in persona del legale rappresentante ed amministratore unico sig. Alessandro Brutto, nato a Crotona il 18/07/1969, con domicilio presso la sede legale della Società, nel seguito denominata «Impresa»;

PREMESSO:

CHE il servizio di trattamento dei rifiuti e di gestione degli scarti di lavorazione, oggetto del presente atto, è strategico nell’ambito del generale equilibrio del sistema pubblico ed è da considerarsi a tutti gli effetti di legge un “servizio pubblico essenziale”;

CHE la *Comunità d’Ambito della Provincia di Crotona per l’organizzazione del servizio rifiuti* ai sensi della L.R. n. 14/2014, è competente per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani prodotti all’interno della Comunità;

CHE è stato avviato il processo di formazione del Piano d’Ambito, atto di programmazione della Comunità d’Ambito per la definizione di un sistema adeguato e autosufficiente di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani a servizio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale di Crotona;

CHE tra gli impianti pubblici regionali di trattamento rifiuti rientra quello sito in loc. “Ponticelli” del Comune di Crotona, comprendente la linea di selezione RSU (trattamento meccanico-biologico – TMB) e quelle di valorizzazione della R.D. umida e secca;

CHE con nota prot. 435937 del 21.12.2018 il dirigente generale del dipartimento ambiente e territorio presso la Regione Calabria ha autorizzato i Comuni costituenti l’ATO KR all’utilizzo esclusivo e gratuito per un periodo di 20 anni dell’impianto di Crotona;

CHE l’ATO KR, con Determinazione del DUC n.289 del 15/02/2019, ha stabilito di avviare la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con i criteri previsti dagli atti di gara attribuendo il CIG n.78012746F5;

CHE l’ATO KR con Deliberazione n.8 del 20.09.2019 ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Calabria relativo ad una collaborazione per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla stesura del nuovo bando di gara d’appalto pubblico per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Crotona, autorizzando il Direttore dell’Ufficio Comune a sottoscrivere la suddetta convenzione con la Regione Calabria;

CHE, nelle more del completamento di detta procedura di gara, è necessario assicurare continuità al servizio; CHE, in attesa della definizione delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto pubblico di Crotona, stante l’urgenza derivante dall’estrema fragilità e insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti, è assolutamente necessario disporre del servizio eseguito dalla EKRÒ S.c.ar.l., attuale gestore del servizio, per evitare interruzioni nei conferimenti, che avrebbero conseguenze insostenibili sul piano della salute e dell’igiene pubblica, del decoro urbano e dell’ambiente;

CHE il rapporto contrattuale tra la Regione Calabria e la EKRÒ S.c.ar.l. (costituita da M.I.G.A. S.r.l. e C.T.C. Consorzio Trasportatori Crotonesi) è scaturito dalla procedura aperta per l’affidamento al “Servizio di gestione del polo tecnologico di trattamento RU sito in loc. Ponticelli del comune di Crotona e connessi lavori di riefficientamento funzionale” indetta con Decreto del Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante regionale n. 8494 del 12-8-2015, per la durata di 12 mesi;

CHE detta procedura aperta con DDG n. 7022 del 17/06/2016 è risultato affidatario il consorzio ordinario da costituirsi MI.GA srl - C.T.C. Consorzio Trasportatori Crotonesi offerente una percentuale di ribasso pari al 31,55% sul prezzo posto a base di gara,

CHE tra la Regione Calabria e la EKRÒ S.c.ar.l. è stato sottoscritto il contratto rep. n. 123 del 27/01/2017 successivo all'aggiudicazione dell'appalto;

CHE a seguito della scadenza annuale del contratto rep. n. 123 del 27/01/2017, in applicazione dell'art. 4 del contratto il quale specificava che «l'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori mesi 12, precisando che tale rinnovo è previsto se perdura l'interesse dell'amministrazione contraente all'esecuzione del contratto», è stato stipulato un nuovo contratto (rep. n. 1532 del 01/06/2018) tra la Regione Calabria e la EKRÒ S.c.ar.l. per l'affidamento del medesimo servizio di gestione dell'impianto ed i connessi lavori di riefficientamento, con decorrenza dal 01/06/2018 al 15/02/2019;

CHE, in applicazione della l.r. n. 14/2014, a seguito del subentro dell'ATO Crotone nelle funzioni afferenti la gestione dei rifiuti in ambito territoriale, con atto rep. 909 del 29.03.2019 è stata disposta la proroga tecnica del contratto rep. 123 del 27.01.2017 e del successivo rinnovo rep. 1532 del 16.02.2018 con decorrenza dal 16.02.2019 al 15.02.2020;

CHE, con atto rep. 953 del 23.10.2019 è stato sottoscritto atto aggiuntivo al contratto rep. n. 909 del 29.03.2019 al fine di ricalibrare, per mutuo consenso, gli importi di cui all'atto originario in base a lavorazioni aggiuntive rese necessarie sui lavori di riefficientamento dell'impianto;

CHE, con verbale sottoscritto in data 24.02.2020 è stato dato atto del completamento dei lavori di cui al succitato rapporto contrattuale e che pertanto sussiste l'esigenza di dare prosecuzione solo parziale al rapporto per la sola parte inerente la gestione dell'impianto e per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura aperta per l'affidamento di detta gestione attraverso la previsione di una clausola contrattuale che determini la risoluzione di diritto del rapporto all'atto del subentro del nuovo gestore aggiudicatario dell'appalto e della effettiva consegna dell'impianto;

CHE nel 2020 è stato mantenuto il rapporto contrattuale con la Società Consortile a responsabilità limitata EKRO', Contratto rep. N.1 del 13.5.2020 con validità dal 16.2.2020 e fino al 30.6.2020 e Contratto rep. N.3 del 5.10.2020 con validità dal 1.7.2020 al 31.12.2020;

CHE con deliberazione n.4 del 18.3.2021 dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità D'Ambito n.3 di Crotone veniva approvato lo schema di convenzione tra Regione Calabria e Comunità d'Ambito di Crotone per la realizzazione dell'operazione denominata "servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Crotone e dei connessi lavori di Riefficientamento Funzionale";

ATTESO:

CHE l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. PAT – _____, con sede in Crotone;

CHE l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. _____, con posizione assicurativa territoriale n. _____ e con sede in Crotone;

CHE hanno avuto esito favorevole le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del presente atto, in particolare l'Impresa risulta iscritta nella White-List della Prefettura di Crotone;

PRESO ATTO

CHE le parti contraenti hanno convenuto di stabilire i prezzi unitari per come disciplinati nel presente contratto, per il trattamento dei Rifiuti Urbani non pericolosi Residuali dalla raccolta differenziata (RUR) e della Frazione Organica proveniente dalla raccolta differenziata (FORD) conferiti dai Comuni dell'ATO;

CHE entrambi i predetti prezzi sono accettati senza riserva alcuna dalla Ekrò S.c.a.r.l. e devono intendersi comprensivi di ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di trattamento dei rifiuti, fatta eccezione per lo smaltimento degli scarti che potrà subire variazioni in funzione degli impianti finali di smaltimento individuati dall'ATO;

VISTO l'art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) del Codice dei Contratti, Decreto Legislativo n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che, per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico" e considerando, in via ulteriore, quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli";

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse, incluso il contenuto della Deliberazione N° ___ del __/__/2022 dell'ATO KR, formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

1. La Comunità d'Ambito della Provincia di Crotona affida alla Ekrò S.c.ar.l.- che accetta - il servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Crotona.
2. Lo smaltimento degli scarti relativamente al CSS prodotto (sovvallo da RSU), di competenza esclusiva dell'ATO KR, avverrà, previa verifica della relativa disponibilità, presso il Termovalorizzatore di Gioia Tauro; Ove non risulti possibile, sulla base delle comunicazioni provenienti dall'ATO, l'avvio a smaltimento presso il termovalorizzatore del CSS, il gestore è autorizzato a conferirlo presso la discarica di proprietà di SOVRECO s.p.a. sita in Crotona; Presso la medesima discarica vengono conferiti, inoltre il sottovaglio biostabilizzato da RSU e per gli scarti della FORD.
I rapporti fra l'ATO KR e i soggetti deputati all'attività di smaltimento sono estranei al presente contratto e sono regolati da autonomi contratti.
3. Qualora, nel corso dell'esecuzione del rapporto, i citati impianti non riescano ad assorbire in tutto o in parte gli scarti prodotti dal trattamento dei RSU, l'ATO ha l'onere di individuare la possibilità di smaltire gli stessi presso ulteriori impianti regionali, extra regionali, nazionali o extra nazionali, con i rispettivi gestori le condizioni contrattuali del servizio di smaltimento dandone comunicazione al gestore.
4. Le predette operazioni saranno effettuate nel rispetto della vigente normativa, delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell'atto autorizzativo (A.I.A.), compatibilmente con le condizioni logistiche ed operative dell'impianto.
5. L'impresa assicura l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio di cui al precedente punto, nonché l'organizzazione e gestione della logistica.
6. L'impresa si impegna, altresì, all'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui al presente contratto e agli atti da esso richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. Le attività espletate dall'Impresa in virtù del presente contratto rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti e all'ATO KR che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato.
7. La Comunità d'Ambito potrà comunicare il recesso anticipato, nel caso in cui giungeranno a conclusione le procedure per il nuovo affidamento condotte dall'ATO 3 Crotona; tale recesso sarà comunicato con un preavviso di trenta giorni rispetto alla data in cui dovrà concretamente avvenire la consegna dell'impianto all'impresa subentrante.

Art. 3 (Tipologia, prezzi ed ammontare del contratto – Cauzione definitiva)

1. I prezzi contrattuali, da corrispondere per tutta la durata del servizio, sono, rispettivamente, pari a
 - a. **49,91 €/t**oltre IVA per il conferimento dei RUR;
 - b. **57,48 €/t**oltre IVA per il conferimento della FORD (CER 20.01.08 e 20.03.02) e del *Verde* (CER 20.02.01);Attese le contingenze, in tali prezzi unitari deve intendersi compreso ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto esercizio dell'impianto di trattamento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi.
2. L'ammontare complessivo del contratto è –in via presuntiva– pari ad € **3.000.000,00** (euro duemilionicinquecentomila/00) oltre IVA, così determinato:
€ **2.500.000,00**(oltre IVA) pari al prodotto del quantitativo presunto dei RUR (CER 20.03.01) conferiti dai Comuni dell'ATO all'impianto per il prezzo contrattuale definito al precedente punto 1.a;
€ **500.000,00**(oltre IVA) pari al prodotto del quantitativo presunto della FORD e del *Verde* conferiti dai Comuni dell'ATO all'impianto per il prezzo contrattuale definito al precedente punto 1.b;
3. Il contratto è da considerarsi "a misura", per cui gli importi saranno corrisposti in base alle effettive quantità trattate. I prezzi di cui al punto precedente sono comprensivi di ogni onere e/o contributo fiscale,

amministrativo, previdenziale, assistenziale. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all'erario secondo il meccanismo previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014.

4. Le parti danno atto che le condizioni di cui al presente contratto si applicano per tutta la durata del contratto.
5. L'Impresa ha presentato cauzione definitiva, per come disposto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., dell'importo di Euro _____ mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata in data _____ dalla società _____, Agenzia _____ n. ____.
6. Per lo svincolo progressivo della polizza fidejussoria di cui al punto precedente si applicano le condizioni previste dall'art. 103 comma 5) del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 4 (Durata del contratto)

1. La durata del presente contratto va dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ed è strettamente correlata al completamento della procedura aperta in via di definizione per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto oggetto del presente contratto.
2. Il contratto si intenderà tacitamente risolto all'atto della consegna dell'impianto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto in via di definizione al nuovo soggetto aggiudicatario, alla contrattualizzazione del rapporto ed al completamento delle procedure di subentro previste dalla normativa settoriale.

Art. 5 (Responsabile Unico del Procedimento e dell'esecuzione contrattuale)

1. La Comunità d'ambito nominerà il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, nonché il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) ed i loro collaboratori, da individuarsi anche nel personale dei singoli comuni.
2. In particolare, al RUP dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al contratto. Il RUP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dall'Impresa di cui al successivo art. 6. Al RUP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RUP, in particolare, potrà comminare eventuali penali per come previsto dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici. Il RUP è preposto al controllo della quantità concordate nell'ambito del presente.

Art. 6 (Il Responsabile dell'Impresa)

1. L'Impresa dovrà comunicare alla Comunità d'Ambito il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno) con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il referente della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.
2. Le comunicazioni nei confronti dell'Impresa effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo e-mail certificata. L'Impresa è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata o PEC alla Stazione Appaltante di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.
3. Il responsabile dell'Impresa verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

Art. 7 (Domicilio e rappresentanza)

1. L'Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa, all'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito di Crotona.

Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento)

1. L'importo determinato, ex art. 3 del presente atto, verrà corrisposto, dall'ATO 3, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Impresa, indicato nel paragrafo corrispondente, dietro presentazione di regolare fattura;

2. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata mensilmente, per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (copia dei fogli di registro inerenti agli ingressi e alle uscite) per consentire al personale preposto ogni controllo e verifica necessari.
3. La Ekrò S.c.ar.l., a fronte della redazione del certificato di pagamento, che dovrà avvenire secondo le modalità di cui al successivo punto 5.a cura del Responsabile del procedimento, entro i 15 giorni decorrenti dall'invio di detto certificato, emetterà la fattura in favore dell'ATO attestante il riepilogo dei quantitativi dei rifiuti conferiti nel mese di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura.
Al fine di scongiurare che inerzie non imputabili all'impresa ai fini della contabilizzazione degli importi dovuti pregiudichino la certezza e la puntualità dei pagamenti, nonché la relativa entità, le parti stabiliscono che decorsi i termini di cui al comma 5 ultimo cpv., l'importo successivamente fatturato risulterà produttivo di interessi moratori ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal giorno successivo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.
4. Le fatture dovranno essere emesse all'ATO 3 KR per l'importo relativo ai conferimenti mensili. Ogni forma di interesse o di penale maturata in relazione al ritardo nei pagamenti non potrà essere imputata all'ATO KR e verrà imputata esclusivamente al singolo Comune inadempiente.
5. L'ATO 3 KR, attraverso il proprio servizio di tesoreria, procederà ai pagamenti nei termini di cui sopra secondo la seguente procedura:
 - a. *trasmissione dei dati mensili di conferimento rifiuti presso l'impianto in questione secondo le indicazioni che saranno fornite dal RUP, dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei relativi scontrini di pesata entro i primi 3 gg solari successivi al periodo di riferimento da parte dell'Impresa. I suddetti dati dovranno essere trasmessi in formato digitale (PDF non editabile e sottoscritto digitalmente in formato PADES), sia al RUP che al DEC;*
 - b. *verifica dei dati entro i successivi 2gg e contestuale acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'Impresa;*
 - c. *emissione del SAC ad opera del DEC entro i 3gg successivi;*
 - d. *emissione e trasmissione all'Impresa, del certificato di pagamento a cura del RUP entro i 4gg successivi;*
 - e. *trasmissione da parte dell'Impresa, della fattura al Comune e all'ATO KR relativa ai corrispettivi del servizio svolto relativamente al periodo di riferimento ed ai quantitativi di rifiuti entro 2gg successivi;*
 - f. *verifica della correttezza della fatturazione emessa e relativa acquisizione agli atti entro i successivi 2gg;*
 - g. *emissione della determina di liquidazione della fattura emessa.*

Art. 9 (Anticipazioni, Revisione dei prezzi, Cessione del Credito)

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell'esecuzione dei servizi in esso descritti. È, invece, consentita all'Impresa la cessione del credito derivante dal presente atto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In caso di violazione delle norme di cui al presente punto, la Comunità d'ambito avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno dell'Impresa.
3. La revisione dei prezzi opera esclusivamente nei limiti di cui al comma successivo e non trovano applicazione gli artt. 1646 e 1664 del Codice Civile per le possibili variazioni nei costi di mano d'opera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo necessario all'esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione.
4. Applicazione della revisione dei prezzi:
 - a. Qualora, nel corso dell'esecuzione del rapporto, gli impianti individuati ex art.2 punto 2 non riescano ad assorbire in tutto o in parte gli scarti prodotti dal trattamento dei RSU, e l'ATO individuerà ulteriori impianti extra regionali, nazionali o extra nazionali, regolamentando con i rispettivi gestori nuove condizioni contrattuali di smaltimento. In tale caso i maggiori oneri che dovessero derivare dalla imposta necessità di provvedere al trasporto presso detti ulteriori impianti di smaltimento verranno concordati e saranno comunque posti a carico dell'ATO.

- b. In caso di rinnovo della presente convenzione, le parti concordano di procedere alla revisione dei prezzi, in correlazione e rapporto ai costi industriali, entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla comunicazione di richiesta di rinnovo della presente convenzione.

Art. 10 (Sospensioni e riprese del servizio)

1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause (indicate nel punto successivo) ovvero per disposizioni normative o amministrative sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea del servizio, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa a mezzo posta certificata alla Comunità d'Ambito. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.
2. La sospensione temporanea o definitiva del servizio potrà avvenire, nei confronti dell'ATO KR per uno dei motivi elencati:
 - a. Cause di forza maggiore;
 - b. Riscontrata difformità dei rifiuti, con sospensione da limitarsi al singolo conferimento in cui risulti riscontrata la difformità;
 - c. Modifiche legislative e/o autorizzative sopravvenute;
 - d. Provvedimenti delle Autorità Giudiziaria, Amministrativa o degli organi preposti al controllo;
 - e. Mancato pagamento di n. 2 mensilità, anche non consecutive, previa contestazione mediante diffida ed intimazione al pagamento entro giorni 7 dalla comminatoria della sospensione.
3. L'Impresa darà tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, della sospensione del servizio all'ATO KR.
4. La sospensione per cause oggettive del servizio per i motivi su elencati non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata per iscritto da entrambe le parti, non determina alcuna penalità a carico dell'Impresa, non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento e non esonera i Comuni dal pagamento dei crediti già maturati dall'Impresa stessa.
5. Il servizio condotto dall'Impresa potrà essere sospeso dalla Comunità d'ambito qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilità di applicazione della penale di cui al seguente art. 11.
6. La ripresa del servizio dovrà essere preventivamente concordata con la Comunità.

Art. 11 (Penali)

1. La Comunità d'Ambito applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione, imputabili esclusivamente all'affidatario, le seguenti penali:
 - mancata esecuzione del servizio: penale pari a 300,00 euro per ogni giorno in cui non viene prestato il servizio e fino ad un massimo di 5 giorni in un mese. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 giorni in un mese la Comunità d'Ambito provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12. Nell'ipotesi in cui la Comunità d'Ambito dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;
 - ogni altra violazione degli obblighi dell'Impresa che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale pari ad euro 300,00 per ogni singola inadempienza.
2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'Ambito di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.
3. Il pagamento all'Impresa degli importi secondo i meccanismi di cui all'art. 8 oltre il termine di 4 mesi dalla relativa maturazione, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 300,00 per ogni giorno di ritardo ulteriore.
4. Nell'ipotesi in cui, a fronte dell'inadempimento dei Comuni nei termini di cui all'art. 10, comma 2, lett. e) del contratto, gli stessi esercitassero i poteri di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, la prosecuzione forzata del servizio comporterà una penale pari al 50% della tariffa per ciascuna tonnellata di rifiuto conferito.

Art. 12 (Recesso e risoluzione del contratto)

1. La Comunità d'Ambito potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:
 - si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dalla Comunità d'Ambito;
 - venga accertata da parte della Comunità d'Ambito o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
 - venga accertata da parte della Comunità d'Ambito o della Regione la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell'Impresa;
 - si verifichi la sospensione e/o la revoca dell'atto autorizzativo alla gestione dell'impianto;
 - per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio;
 - si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive;
 - nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dalla presente convenzione;
 - in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
 - qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
 - venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
 - venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm. e ii..

Nelle predette ipotesi la Comunità d'Ambito darà comunicazione all'Impresa dell'intervenuta risoluzione a mezzo PEC ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'Ambito a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.
3. La Comunità d'Ambito si riserva in ogni caso il diritto di recedere unilateralmente dall'affido in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Comunità, ovvero assicurando il completamento dei servizi avviati prima della data di cessazione effettiva.
4. In ogni caso di recesso o risoluzione anticipata, all'Impresa competerà un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro onere accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale.

Art.13 (Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa affidataria è tenuta al rispetto dei tutti gli obblighi contenuti nella presente convenzione.
2. Dovrà provvedere a proprie cure e spese all'espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro ritenuto necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge.
3. Copia dei predetti atti dovrà essere consegnata alla Comunità d'Ambito prima dell'inizio del servizio.
4. L'Impresa provvederà a comunicare ai Comuni morosi e all'ATO la sospensione dei conferimenti per morosità.

Art.14 (Modalità di esecuzione del servizio)

1. Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative.

Il servizio si svolgerà secondo le modalità previste al presente articolo.

14.1 Soggetti autorizzati a conferire

Sono autorizzati a conferire i soli Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito di Crotona indicati nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante della presente convenzione, e che avranno adempiuto

al pagamento degli oneri contrattuali secondo le modalità stabilite nel presente contratto. L'impresa ha già trasmesso il regolamento di accesso in impianto a tutti i Comuni conferitori, i quali accettano tutte le previsioni contenute ed hanno trasmesso i documenti di iscrizione Albo Gestori Ambientali, Iscrizione C.C.I. A.A. e White List.

14.2 Quantitativi

L'Impresa si impegna ad accettare in trattamento **51.000ton/anno di RUR** (CER 20.03.01), **15.000 ton/anno di FORD** (CER 20.01.08 e CER 20.03.02), e **di Verde** (CER 20.02.01) nel periodo di durata della presente convenzione e, comunque, nei limiti di cui alle Autorizzazioni in possesso.

14.3 Programmazione conferimenti

I soggetti di cui al punto 14.1 provvederanno a far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata, entro il venerdì della settimana precedente una richiesta di accesso all'impianto indicando date e quantitativi presunti da conferire.

Il quantitativo totale di rifiuti da conferire, per ciascun soggetto autorizzato a stesso mezzo, sarà definito dal Responsabile dell'Impresa, secondo un piano settimanale di conferimenti, in funzione della disponibilità ricettiva dell'impianto. Al fine di garantire la corretta esecuzione della programmazione, l'impresa comunicherà tempestivamente, stesso mezzo, la disponibilità dell'Impianto ed ogni eventuale variazione. Di conseguenza, il DEC comunicherà ai singoli Comuni i quantitativi giornalieri da conferire, in relazione alle rispettive esigenze, avendo cura di informarne tempestivamente l'Impresa appaltatrice. In caso contrario, quest'ultima consentirà il conferimento fino al raggiungimento del limite giornaliero a proprio insindacabile giudizio.

14.4. Esecuzione del Servizio

L'Impresa dovrà effettuare il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti attenendosi a quanto contenuto negli atti autorizzativi ed alla normativa vigente in materia.

14.5. Condotta del Servizio

L'Impresa dovrà adoperarsi ed eseguire il servizio nella massima efficienza possibile. Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

Art.15 (Oneri a carico della stazione appaltante)

1. La Comunità d'Ambito coordinerà, unitamente all'Impresa, i conferimenti dei singoli comuni.

Art. 16 (Controversie)

1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente. Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente il Foro di Crotona.
2. Nel caso in cui la controversia investa anche uno dei Comuni dell'ATO, nelle competenze connesse al merito del presente atto, la risoluzione dovrà investire, in via esclusiva o in partecipazione a seconda della natura della controversia stessa, anche il Foro competente per il comune medesimo.
3. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 (Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Comunità d'Ambito, nel periodo di efficacia della delega dell'esercizio delle funzioni, a proprio insindacabile giudizio, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per l'esecuzione del servizio.
4. L'Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

5. Resta inteso che la Comunità d'Ambito sarà completamente estranea ai rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui alla presente convenzione. L'Impresa terrà inoltre sollevato ed indenne la Comunità d'Ambito (e la Regione) dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire alla stessa, che sarà invece sopportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

Art. 18 (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)

1. All'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'Impresa risulta in fase di istruttoria/aggiornamento all'elenco di cui all'art. 1 della L. 190/2012, D.P.C.M. 18/04/2013, c.d. "White List", presso la Prefettura di Crotona. In ogni caso, qualora la Prefettura dovesse rilasciare successive comunicazioni ostative ai sensi della normativa vigente, la Comunità d'ambito (o la Regione per quanto di competenza) procederà all'immediato recesso dal contratto. Le verifiche d'ufficio effettuate presso gli organi competenti a carico dei soggetti indicati dal Codice dei contratti hanno avuto esito positivo.

Art. 19 (Obblighi di garanzia e manleva)

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività in appalto e delle attività connesse, sollevando la Comunità d'Ambito da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo indenne da ogni azione, pretesa o rivalsa anche futura, fatta eccezione per la responsabilità solidale tra Committente e Appaltatore, per come previsto dalla legge.

Art. 20 (Sicurezza e salute dei lavoratori)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto della presente convenzione avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità per gli operatori esterni, ...), il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.) ed onere a carico dell'Impresa.
2. Con la firma della presente convenzione l'Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l'igiene sul lavoro, ne riconosce l'osservanza e si impegna ad attenersi dichiarando di sollevare la Comunità d'ambito da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inadempienza dell'Impresa e dei suoi dipendenti della normativa richiamata al precedente punto 1.
3. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, l'Impresa ha l'obbligo, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente nominato, di coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà predisporre gli eventuali elaborati concordando programmi, ispezioni, azioni e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente. Il nominativo del rappresentante della Sicurezza dell'Impresa dovrà essere comunicato in forma scritta alla Comunità d'ambito all'atto dell'avvio del Servizio.
4. L'Impresa è consapevole, e ne ha tenuto debito conto, che l'espletamento delle attività descritte nel presente documento è strumentale alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso sito, di altre attività da parte della Comunità d'Ambito e/o di terzi.

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136 -Clausola risolutiva espressa)

1. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione della presente convenzione andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'importo determinato ex art. 3 della presente convenzione verrà corrisposto a mezzo bonifico; a tal proposito la Ekrò S.c.ar.l., con apposita nota ha indicato il conto dedicato intestato alla società medesima nonché i nominativi dei referenti autorizzati ad operare su detti conti.

Art. 22 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)

1. Per quanto non diversamente disciplinato e/o previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al Codice dei Contratti, al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. e al Codice Civile.

Art. 23 (Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)

1. Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio affidato con la presente convenzione, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto. L'Impresa, con la firma della presente convenzione presta il consenso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali recato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm. e ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera della Comunità (e della Regione, per effetto della *Convenzione di delega*).

Art. 24 (Redazione e registrazione convenzione)

1. La presente convenzione, su fogli formato normale, si compone di n. 12facciate e n. 3 allegati.
2. La presente convenzione sarà registrata a cura e spese dell'Impresa (Ekrò S.c.ar.l.).

**Per la Ekrò S.c.ar.l.
II PROCURATORE LEGALE**

**Per la Comunità d'Ambito di Crotone
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole, che le parti dichiarano di aver ben compreso e conosciute: Art. 3 (Tipologia, prezzi ed ammontare del contratto – Cauzione definitiva); Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento); art. 10 (sospensione e riprese del servizio); Art. 11 (penali); art. 12 (recesso e risoluzione del contratto).

**Per la Ekrò S.c.ar.l.
II PROCURATORE LEGALE**

**Per la Comunità d'Ambito di Crotone
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE**